

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 201/31/2011

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la EGIMOTORS S.r.l. impugnava gli avvisi di rettifica dell'accertamento n 20422 RU e 20434 RU emessi dall'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Milano 2, relativi a DAZI 2009;

L'Ufficio procedeva alla revisione di 2 dichiarazioni doganali presentate nel primo semestre dell'anno 2009, relative ad importazioni di veicoli 4x4 ATV prodotti dalla POLARIS INDUSTRIES CO, dichiarati alla sottovoce NC 8701 9025 00 (Trattori agricoli e trattori forestali nuovi), con aliquota dazio 0%.

L'Ufficio, poiché la verifica effettuata sui libretti di uso e manutenzione relativi ai veicoli prodotti nel 2006 evidenziava una capacità di traino inferiore al doppio del peso in contrasto con i requisiti delineati dalla Corte di giustizia con la sentenza del 27 aprile 2006 e delle note esplicative pubblicate il 18 luglio 2007, li riclassificava come Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costituiti principalmente per il trasporto di persone, di cui alla Voce doganale 8701 9090 00 che prevede una aliquota dazio del 7%. L'Ufficio disattendeva, ai sensi dell'art. 10 par. 3 lett. a) del Reg. CEE 2454/1993 DAC, l'ITV rilasciate dalla dogana britannica, in possesso dell'importatore, per la discrasia tra i dati dichiarati alle autorità inglesi e quelli provenienti dai libretti e dai cataloghi e recuperava i diritti daziari dovuti.

La ricorrente a sostegno dei ricorsi, deduceva i seguenti motivi.

- nullità dell'avviso di rettifica per violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 per difetto di motivazione con conseguente violazione del diritto della difesa. L'ufficio non ha accolto le osservazioni difensive presentate dalla ricorrente senza indicarne le ragioni, venendo meno all'obbligo di motivazione previsto dalla norma richiamata. Il rispetto dei diritti della difesa, così come enunciato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 18 dicembre 2008 - Causa C-349/07 - sentenza Soprepè - implica che l'Amministrazione esamini le osservazioni presentate e le motivi adeguatamente

- infondatezza della pretesa tributaria e illegittimità dell'avviso impugnato per violazione degli artt. 10 e 11 DAC. La revisione è giustificata sulla base della pretesa mancanza di una capacità di traino pari almeno al doppio del peso dell'autoveicolo in forza di quanto segnalato dalla casa costruttrice POLARIS sui libretti d'uso e manutenzione. La capacità di traino evidenziata nei libretti d'uso e manutenzione non corrisponde a quella effettiva dei veicoli, tant'è che le autorità doganali britanniche hanno rilasciato le ITV proprio sulla base dell'effettiva capacità di traino dei veicoli ATV, dimostrata anche sulla base di evidenze fotografiche e filmate. Del resto, come emerge dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la classificazione deve essere effettuata sulla base della capacità di traino effettiva e non su quella indicata ai soli fini commerciali;

- la classificazione dei veicoli importati per conto della ditta EGIMOTORS SRL nella voce 8701 è avvenuta a seguito di IN - GB118415288 regolarmente rilasciata dall'autorità doganale britannica in aderenza a quanto prescritto dall'art. 12 CDC ai sensi del quale è espressamente previsto che l'informazione tariffaria vincolante ...è obbligatoria per l'autorità doganale (...) in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell'informazione da parte di detta autorità. Ai sensi dell'art. 11 DAC l'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorità doganale di uno Stato membro (...) impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni. La regola incontra l'eccezione prevista dall'art.10, comma 3, lett.

a), DAC, nel caso in cui non ci sia identità fra la merce oggetto della dichiarazione doganale e quella cui si riferisce l'ITV presentata, circostanza che non ricorre nel caso di specie dato che i veicoli importati sono quelli per cui l'autorità doganale britannica ha rilasciato l'ITV. In definitiva il titolare di una IN, regolarmente rilasciata, vanta nei confronti di tutte le autorità doganali comunitarie un diritto che può essere rimesso in discussione solo dalla stessa autorità emittente o dalla Commissione Europea e solo per il futuro;

- illegittimità della pretesa, ai sensi dell'art. 220, comma 2, letto b) CDC e dell'art. 10 della legge n. 212/00, dovendo trovare applicazione l'art. 220, comma 2, lett. b) CDC ed il principio di tutela dell'affidamento legittimo del contribuente stabilito dall'art. 10 della legge richiamata.

La ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite

L'Ufficio si costituiva e premetteva di aver annullato in autotutela l'avviso RU 20434 per avere la società importatrice esibito l'ITV relativa al modello importato SPORTSMAN 850 EFI XP ed avente efficacia dal 27 aprile 2009.

Controdeduceva in relazione alla violazione dell'art. 12 l. 212/00, affermando la pretestuosità della lamentata violazione del diritto della difesa del contribuente. L'art.12 parla di valutazione delle ragioni del contribuente e non invece di un obbligo motivazionale esplicito ed in ogni caso nessuna sanzione di nullità è prevista dalla norma richiamata né appare pertinente il richiamo alla sentenza Soprepè

Nel merito insisteva per la corretta classificazione dei veicoli in contestazione date le incongruenze tra i dati forniti da EGIMOTORS e quelli rilevati sui libretti d'uso e manutenzione, confermando l'assenza della capacità di traino accertata e ritenendo non probanti i dati e la documentazione tecnica fornita a posteriori dalla contribuente insistendo sulla destinazione sportiva ed amatoriale del veicolo. Rilevava altresì che l'ITV esibita era stata rilasciata successivamente all'importazione contestata, avvenuta il 9 aprile 2009 mentre l'ITV è stata rilasciata il 27 aprile ed essa ha efficacia vincolante a decorrere dalla data della sua comunicazione. L'Ufficio ha riconosciuto la validità dell'ITV per le importazioni avvenute successivamente al suo rilascio non perché i veicoli importati fossero rispondenti alle caratteristiche previste dalla legge ma solo perché munite di ITV validamente rilasciata.

Replicava anche in merito al legittimo affidamento del contribuente, affermando che l'art. 220 del Reg. 2913/92 prevede come la buona fede non abbia una valenza esimente in sé ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria. La parte deve fornire la prova della sussistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dalla norma perché resti impedito il recupero daziario. Di fatto il comportamento della ricorrente si è concretizzato nel dichiarare la merce con un codice che prevede l'esenzione daziaria pur non avendone diritto e senza il possesso al momento dell'importazione di un'ITV valida. Concludeva chiedendo la conferma del suo operato ed il rigetto dei ricorsi con condanna dei contribuenti alle spese di giudizio.

Replicava con memoria la ricorrente che, preso atto del provvedimento di annullamento in autotutela, insisteva per l'accoglimento del ricorso in relazione all'avviso di rettifica dell'accertamento n. 20422. Insisteva sulla violazione dell'obbligo motivazionale, contestava il tentativo dell'Ufficio di ampliare la motivazione dell'avviso di rettifica, facendo riferimento all'assenza di altre caratteristiche tecniche individuate nel Regolamento di classificazione n. 1051/2009 e divenute obbligatorie dal 29 novembre 2009.

Richiamava il parere di classificazione del 30 novembre 2009 rilasciato dalla Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti a EGIMOTORS con riferimento a veicoli analoghi a quello in esame, nel quale la Direzione affermava che "i tre citati modelli di ATV di codesta ditta debbano essere classificati, attualmente, alla voce N. C. 8701 9090, con dazio del 7%" e l'uso dell'avverbio "attualmente" è un chiaro riferimento alla portata non retroattiva del regolamento in questione, nonché la nota prot. n. 137643/RU del 22 dicembre 2010

Lo Sportsman 850 EF1 XP è stato importato prima dell'entrata in vigore del regolamento di classificazione n. 1051/2009 e deve essere inquadrato nella sottovoce doganale 87019025 in totale esenzione dei dazi.

La mancanza di una ITV validamente rilasciata prima dell'importazione non rileva dato che la classificazione di un bene dipende dalle sue caratteristiche oggettive e la Corte di giustizia con sentenza C-199/2009 del 2010, ha espressamente previsto che le merci che presentano caratteristiche simili ed i cui elementi di differenziazione sono privi di rilevanza ai fini della classificazione tariffaria possono essere considerate come costituenti un unico tipo di merci.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2011 i rappresentanti delle parti costituite si riportavano alle rispettive posizioni

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

In primo luogo deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla società relativa alla violazione dell'art. 12 della l. 212/00.

Come documentato dall'Ufficio e non contestato dalla ricorrente, la società ha avuto modo di esercitare compiutamente il diritto di difesa, facendo valere le proprie ragioni in 5 successive occasioni senza che le argomentazioni portate fossero ritenute sufficienti a modificare la pretesa impositiva.

L'atto impugnato tiene conto di tutta la pregressa fase del contraddittorio durante la quale l'Amministrazione ha esplicitato alla ricorrente i motivi per i quali riteneva di non accettare le argomentazioni del contribuente. Reiterare le stesse considerazioni nell'atto impositivo, nel caso di specie, non avrebbe aggiunto o modificato nulla rispetto a quanto già emerso nella fase del contraddittorio. E del resto l'art.12 fa riferimento alla valutazione delle ragioni del contribuente mentre non prevede in capo all'Ufficio un obbligo motivazionale esplicito circa i motivi posti alla base del rigetto delle argomentazioni difensive di parte, la cui mancanza, inoltre, non è sanzionata da alcuna previsione di nullità. Dunque sotto questo primo profilo il ricorso non può essere accolto.

Per quanto riguarda il merito del ricorso la Commissione osserva quanto segue.

Le argomentazioni portate dall'Ufficio riguardano un duplice aspetto: da un lato la mancanza di una ITV rilasciata prima dell'ingresso della merce in dogana, la cui esistenza e validità avrebbe consentito di vincolare anche l'autorità doganale nazionale al momento dell'importazione, indipendentemente dalla sussistenza effettiva delle caratteristiche prescritte dalle norme vigenti; dall'altro l'assenza nel veicolo importato di alcune caratteristiche - originariamente la capacità di traino - e successivamente di altre caratteristiche tecniche, individuate nel Regolamento di classificazione n. 1051/2009 e divenute obbligatorie dal 29 novembre 2009.

Per quanto riguarda la mancanza di una ITV validamente rilasciata prima dell'importazione deve rilevarsi che l'importazione contestata era avvenuta 20 giorni prima del rilascio dell'ITV da parte delle autorità doganali britanniche, che riguardava lo stesso veicolo e che l'autorità doganale britannica aveva ritenuto esente da dazio.

È opportuno, in ogni caso, sottolineare come la classificazione di un bene dipenda dalle sue caratteristiche oggettive e non, invece, necessariamente dal possesso di ITV, il cui rilascio, altrimenti, sarebbe obbligatorio.

E nel caso specifico il veicolo di cui si tratta presentava le caratteristiche richieste - capacità di traino superiore al doppio del peso in linea con i requisiti delineati dalla Corte di giustizia con la sentenza del 27 aprile 2006 e delle note esplicative pubblicate il 18 luglio 2007 - come emerso dalla documentazione prodotta dalla parte.

La mancanza delle altre specifiche tecniche, richiamate dall'Ufficio delle dogane nelle sue controdeduzioni e che trovano giustificazione nel regolamento di classificazione n. 1051/2009, non ha, nel caso presente, alcun rilievo: infatti si tratta di requisiti previsti in un regolamento di classificazione entrato in vigore, come già ricordato, il 29 novembre 2009 e dunque dopo l'importazione della merce di cui si tratta.

Prima di tale data le caratteristiche de quibus erano richiamate solo a titolo esemplificativo, e non in forma tassativa, dalle note esplicative della Nomenclatura Combinata, ed è notorio che tali note non hanno alcuna efficacia normativa

Per contro il regolamento di classificazione n. 1051/2009, come posto in luce con la nota prot. n. 137643/RU del 22 dicembre 2010 della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti, rispondendo a una richiesta di chiarimenti di EGIMOTORS, ha carattere normativo ma in quanto tale esso non ha efficacia retroattività.

Pertanto, nella valutazione della conformità o meno del modello de quo alle caratteristiche prescritte dalla legislazione vigente al momento dell'importazione, è necessario rifarsi a quanto prescritto sulla base della normativa vigente all'epoca della stessa e delle conclusioni contenute nella c.d. sentenza Kawasaki.

Poiché lo Sportsman 850 EF1 XP è stato importato prima dell'entrata in vigore del regolamento di classificazione n. 1051/2009, esso deve essere inquadrato nella sottovoce doganale 8701 9025 in totale esenzione dei dazi, essendo in possesso di tutte le caratteristiche tecniche obbligatorie indicate nella sentenza Kawasaki.

Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che l'importazione dello stesso veicolo, effettuata da EGIMOTORS solo alcuni giorni dopo l'importazione contestata e fornita di regolare ITV rilasciata dalla Autorità doganali inglesi che inquadrava il modello de quo nelle sottovoci 8701 9011 o 9025 a dazio zero, è stata validata dall'autorità doganale nazionale.

Non può non essere richiamata, infine, la sentenza C-199/2009 depositata il 2 dicembre 2010, con cui la Corte di giustizia ha affermato che le merci che presentano caratteristiche simili ed i cui elementi di differenziazione sono privi di rilevanza ai fini della classificazione tariffaria possono essere considerate come costituenti un unico tipo di merci. Nel caso specifico si tratta dello stesso veicolo e pertanto non sussistono ragioni per un difforme trattamento fiscale.

La Commissione, pertanto, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Tenuto conto delle complessità della questione trattata, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

PQM

la Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate